Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Venerdì, 31 luglio 1931 - ANNO IX** **Numero 175**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 giugno 1931.
Approvazione delle norme concernenti l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti nel comune di Terzigno in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1186, che autorizza l'emanazione delle norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricoveri stabili costruiti in Terzigno in forza dell'autorizzazione di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1186, per i danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del giugno 1929, nonchè le aree sulle quali i ricoveri stessi sorgono, sono ceduti gratuitamente in proprietà al comune di Terzigno, che ne curerà l'assegnazione con le norme del presente decreto.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile, con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza, in rappresentanza del Demanio dello Stato. Al verbale di consegna saranno unite le planimetrie dei terreni e delle costruzioni, ed in esso saranno indicate le condizioni attuali di queste e lo stato di abitabilità.

Qualora la consegna avvenga prima del collaudo dei ricoveri, la cessione diverrà definitiva solo dopo l'approvazione ministeriale del collaudo relativo.

Divenuta definitiva la cessione, saranno a carico del Comune tutte le ulteriori spese ed oneri, per qualsivoglia titolo, inerenti ai ricoveri ed alle aree.

Art. 2.

I ricoveri stabili di cui all'articolo precedente saranno concessi in uso a capi di famiglia domiciliati e residenti nel comune di Terzigno al 3 giugno 1929, i quali siano rimasti senza tetto in dipendenza dei danni prodotti dall'eruzione.

Art. 3.

Qualora, dopo fatta l'assegnazione degli alloggi agli aventi titolo a norma dell'art. 2, rimangano alloggi disponibili, questi potranno essere assegnati dal podestà ad altre famiglie bisognose di ricovero, con preferenza a quelle più numerose e di condizioni economiche modeste.

Art. 4.

In caso di morte dell'assegnatario, il podestà provvederà alla nuova assegnazione, dando la preferenza al coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ed ai figli minorenni dell'assegnatario.

Art. 5.

Effettuata la consegna delle aree e dei ricoveri al Comune, sono di competenza del podestà la concessione, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per occupazione abusiva e qualsiasi altro provvedimento relativo alle aree ed ai ricoveri.

Art. 6.

Gli assegnatari dei ricoveri devono pagare al Comune, a decorrere dalla data di immissione nell'alloggio, un canone mensile di affitto in relazione al numero, all'ampiezza e all'esposizione degli ambienti occupati.

Potranno essere esonerate temporaneamente dal pagamento del canone le famiglie che si trovino in istato di assoluta indigenza.

I canoni di affitto sono stabiliti, su proposta del podestà, dall'Alto Commissario, il quale determina altresì quali famiglie possono essere esonerate dal pagamento dell'affitto e per quale periodo di tempo.

La riscossione dei canoni è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dall'Alto Commissario.

Il pagamento dei canoni deve essere fatto in sei rate bimestrali uguali, coincidenti colle scadenze stabilite per le imposte dirette.

Art. 7.

Agli assegnatari, compresi quelli esonerati dal pagamento dell'affitto, spetta di provvedere alla buona conservazione degli alloggi, nonchè alla loro manutenzione ordinaria. Essi rispondono dei danni prodotti al ricovero in dipendenza di mancata o trascurata manutenzione.

È vietato agli assegnatari di sub-locare gli alloggi, ovvero di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme o il mancato pagamento del canone di affitto producono la decadenza della concessione che viene dichiarata dal podestà.

Il podestà ha diritto di far effettuare in qualsiasi momento accertamenti nei ricoveri, per constatarne lo stato di conservazione e manutenzione.

Art. 8.

È fatto obbligo a tutti gli assegnatari di assicurare a proprie spese i ricoveri loro concessi in uso contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine presso l'Istituto all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici.

L'assicurazione è fatta a favore del Comune e la relativa polizza deve essere depositata presso il Comune stesso prima della consegna dell'alloggio.

Art. 9.

Il Comune non potrà alienare le aree ed i ricoveri ceduti senza il preventivo nulla osta da parte dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli, da concedere caso per caso, sentita l'Intendenza di finanza, e previa dimostrazione, da parte del Comune, della opportunità della vendita per fini di pubblico interesse.

L'Alto Commissario stabilirà anche la destinazione da darsi al ricavato delle singole vendite.

Art. 10.

Tutti i provvedimenti deferiti al podestà in base al presente decreto saranno adottati con regolari deliberazioni da rendersi esecutorie nei modi di legge.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 198. — ROSELLI.

(5688)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1931.

Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casale Monferrato (Alessandria).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per tutti i Comuni del Distretto delle imposte di Casale Monferrato (provincia di Alessandria) tranne per quelli di Gabiano, Moncestino e Villamiroglio;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° agosto 1931-IX pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casale Monferrato

(Alessandria) tranne per quelli di Gabiano, Moncestino e Villamiroglio, e da tale data cesserà la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(5662)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1931.
Inscrizione dell'acetil-dimetil-diidrotebaina nell'elenco delle sostanze tossiche ad azione stupefacente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti l'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente, e l'art. 1 del regolamento per la esecuzione della legge suindicata, approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086;

Veduto il R. decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio conclusa a Ginevra il 19 febbraio 1925;

Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1930, con il quale è stato sostituito l'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente, di cui alla tabella *A* annessa al predetto regolamento 11 aprile 1929, n. 1086;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni all'elenco più sopra indicato;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente, di cui alla tabella *A* approvata con decreto Ministeriale 10 febbraio 1930, è aggiunto il seguente prodotto:

« Acetil-dimetil-diidrotebaina o Acedicone: $C^{20}H^{25}NO^{4}$ ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5661)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1931.
Nomina di un commissario straordinario presso la Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Ritenuta l'urgente necessità di affidare temporaneamente la gestione della Cassa di risparmio di Terni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni è sospeso ed il gr. uff. ing. Emilio Venezian è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5664)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1931.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società « Le Assicurazioni di Roma » per l'esercizio nel Regno dell'assicurazione e riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 6, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 8 gennaio 1931, con la quale la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Le Assicurazioni di Roma » con sede in Roma, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

È revocata alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Le Assicurazioni di Roma » in liquidazione con sede in Roma, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5667)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1931.
Autorizzazione alle Casse di risparmio delle Venezie ad insediarsi su alcune piazze già servite dalla Banca delle Venezie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduti i Regi decreti-legge 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vedute le domande delle Casse di risparmio di Verona e Vicenza, di Trieste, di Udine e di Gorizia, con le quali hanno chiesto di essere autorizzate ad insediarsi con proprie filiali su alcune delle piazze servite dalla Banca delle Venezie in liquidazione;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Le seguenti Casse di risparmio sono autorizzate ad insediarsi, con proprie filiali, nelle piazze per ciascuna di esse appresso indicate:

Cassa di risparmio di Verona e Vicenza: Lamon, Lorenzago, Ponte nelle Alpi, Seren, Cencenighe, Domegge.

Cassa di risparmio di Trieste: Grado.

Cassa di risparmio di Udine: S. Vito al Tagliamento.

Cassa di risparmio di Gorizia: Canale d'Isonzo, Cormons, Gradisca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(5665)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società di assicurazioni « Unione Mediterranea Grandine » di Milano per l'esercizio nel Regno dell'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che per effetto dell'art. 65 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la Società anonima « Unione Mediterranea Grandine » con sede in Milano fu autorizzata a proseguire le operazioni di assicurazioni nel ramo grandine;

Visto che dalla denuncia provvisoria dei dati per la revisione della cauzione, dovuta a norma dell'art. 33 e seguenti del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, si rileva che la Società anonima di assicurazioni agricole « Unione Mediterranea Grandine » con sede in Milano, non stipula più contratti di assicurazione dal 1° gennaio 1930;

Ritenuto che permane tale stato di cessazione di fatto dell'esercizio delle assicurazioni;

Visto l'art. 126 del regolamento sull'esercizio delle assicurazioni;

Udito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

Alla Società anonima d'assicurazioni agricole « Unione Mediterranea Grandine » con sede in Milano è revocata l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1931.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza e di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in caso di morte ed in caso di vita e di varie tariffe di assicurazione, di cui alcune in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza e tariffe dei premi presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, restando sostituite le corrispondenti condizioni di polizza e tariffe attualmente in vigore:

1. Condizioni generali di polizza in caso di morte ed in caso di vita;
2. Tariffa C-1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;
3. Tariffa C-1, 2-*T*, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte di uno dei due assicurati, in qualunque momento essa avvenga;
4. Tariffa C-2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;
5. Tariffa C-3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;
6. Tariffa 1-3, relativa all'assicurazione dotale con contro-assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se a tale epoca il beneficiario è in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dello stesso beneficiario;
7. Tariffa 2-1, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita a tale epoca, o immediatamente, in caso di premorienza;
8. Tariffa 2-1, 2-*T*, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se entrambi gli assicurati sono in vita, o immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due assicurati;
9. Tariffa 2-2, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita a tale epoca, o immediatamente, in caso di premorienza;
10. Tariffa 2-3, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

11. Tariffa 3-1, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita a tale epoca, o immediatamente, in caso di premorienza;

12. Tariffa 4-1, relativa all'assicurazione doppia mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad una epoca prestabilita se l'assicurato è in vita a tale epoca, o immediatamente e per un importo pari alla metà del capitale predetto, in caso di premorienza;

13. Tariffa 4-3, relativa all'assicurazione mista crescente, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita a tale epoca, o immediatamente ed in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza;

14. Tariffa 5-1, relativa all'assicurazione combinata di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita, d'importo compreso tra il 13 per cento ed il 15 per cento del capitale predetto, pagabile ad un'epoca prestabilita, se a tale epoca l'assicurato è in vita;

15. Tariffa 5-2, relativa all'assicurazione a termine fisso combinato, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato nonchè, in caso di premorienza, di una somma, pagabile immediatamente, pari al decimo del capitale, e di una annualità certa temporanea dovuta ad ogni anniversario della polizza sino alla sua scadenza.

Roma, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5668)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1931.

Nomina dell'on. Gino Pierantoni a presidente della Corporazione dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 46 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale su la Corporazione dello spettacolo in data 6 dicembre 1930-IX;

Decreta:

È nominato presidente della Corporazione dello spettacolo l'avv. Gino Pierantoni, deputato al Parlamento.

Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5689)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1931.

Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 42 del R. decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1130;

Visti gli articoli 4 e 7 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1931-IX;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio della corporazione dello spettacolo i signori:

1. Barattolo Giuseppe, deputato al Parlamento,
2. Callegari Umberto,
3. Campa Pio,
4. Chiodelli Raoul,
5. De Pirro Nicola,
6. Dettori Giovanni, membro del Consiglio nazionale delle corporazioni,
7. Giordani Paolo,
8. Lombardo Gustavo,
9. Marchi Corrado, deputato al Parlamento, membro del Consiglio nazionale delle corporazioni,
10. Pittaluga Stefano,
11. San Martino Valperga conte Enrico, senatore del Regno,
12. Valcarenghi Renzo,

designati dalla Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini;

1. Bragaglia Anton Giulio,
2. D'Amico Silvio,
3. Melchiori Melchiorre, membro del Consiglio nazionale delle corporazioni,
4. Pietri Giuseppe,
5. Polverosi Manfredo,
6. Serato Arrigo,
7. Tamberlani Carlo,
8. Stracciari Riccardo,

designati dalla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo;

1. Labroca Mario,
2. Marchi Virgilio,
3. Martini Fausto Maria,
4. Mulè Giuseppe, deputato al Parlamento,

designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti;

Olivetti Gino, deputato al Parlamento, membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, rappresentante la Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Biagi Bruno, deputato al Parlamento, membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, rappresentante la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

Forges Davanzati Roberto, presidente della Società italiana degli autori ed editori;

Sardi Alessandro, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto L.U.C.E.;

Anselmi Anselmo, segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Guerriero Augusto, delegato corporativo, capo dell'Ufficio industria;

Ruberti Gino, capo divisione, rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

La segreteria della Corporazione dello spettacolo è composta dai signori:

Dott. Purpura Rosario, primo segretario al Ministero delle corporazioni;

Comm. Jannicelli Biagio, direttore di segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 27 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5692)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1931.
Nomina del comm. Gino Rocca a membro del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 42 del R. decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1130;

Visti gli articoli 4 e 7 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1931-IX;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1931-IX che nomina i componenti del Consiglio della Corporazione dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti, a membro del Consiglio della Corporazione dello spettacolo, in sostituzione di Fausto Maria Martini, deceduto il 12 aprile 1931-IX;

Decreta:

È nominato membro del Consiglio della Corporazione dello spettacolo il comm. Gino Rocca, designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti.

Roma, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1931.
Nomina dell'on. Achille Starace a membro del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 42 del R. decreto legislativo 1° luglio 1926, numero 1130;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1931-IX;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1931-IX con il quale a far parte del Consiglio della Corporazione dello spettacolo è chiamato anche il presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Decreta:

È nominato membro del Consiglio della Corporazione dello spettacolo l'on. Achille Starace, commissario dell'Opera nazionale Dopolavoro.

Roma, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5690)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1931.
Autorizzazione alla rappresentanza della Compagnia di assicurazione « La Federale », con sede in Zurigo, ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami incendio e furto.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della rappresentanza per l'Italia della Compagnia anonima di assicurazione « La Federale », con sede in Zurigo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare nei rami incendio e furti oltre che nel ramo trasporti sinora esercitato;

Considerato che la documentazione della domanda è completa e che la predetta Compagnia ha presentato tutti gli atti richiesti dall'art. 47 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63;

Considerato che la cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, è superiore a quella minima richiesta dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100;

Udito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

Articolo unico.

La Compagnia anonima di assicurazione « La Federale », con sede in Zurigo e rappresentanza per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami incendio e furto.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1931.
Varianti alle norme esecutive sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1929, che approva le norme esecutive per l'applicazione del testo unico sopra citato e il decreto Ministeriale 1° ottobre 1930 che apporta alcune modificazioni a dette norme;

Considerata la necessità urgente di chiarire il disposto del § 91 di dette norme, in attesa della emanazione del regolamento definitivo, e in previsione di qualche variante al testo unico approvato col R. decreto 7 novembre 1929, numero 2007, di cui sopra:

Decreta:

Articolo unico.

All'ultimo comma del paragrafo 91 delle norme esecutive per l'applicazione del testo unico sull'avanzamento sono aggiunte le seguenti parole: « ...eccettuato il caso in cui fossero già stati promossi al grado superiore capitani del Genio navale con minore anzianità ».

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

(5670)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-553.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brach Teresa ved. Tavian fu Giuseppe e della fu Maria Buzzin, nata a Brazzano il 5 giugno 1876 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bracco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3873)

N. 3390-555.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brach Giuseppe fu Giuseppe e di Nardin Teresa, nato a Cormons il 9 settembre 1870 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bracco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brach Maria di Valentino Drius, nata a Capriva il 18 ottobre 1878, moglie;
Brach Pietro, nato a Cormons il 13 giugno 1907, figlio;
Brach Francesca, nata a Cormons l'11 dicembre 1912, figlia;
Brach Elisa, nata a Cormons il 16 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3875)

N. 3390-556.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brach Antonio fu Giuseppe e della fu Cucit Lucia, nato a Cormons il 5 maggio 1868 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bracco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brach Luigi, nato a Cormons il 1° giugno 1905, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3876)

N. 3390-557.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brach Francesco fu Michele e della fu Bostiancic Gioseffa, nato a Brazzano l'11 luglio 1881 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella formo italiana di « Bracco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brach Maria Virginia fu Luigi Pocar, nata a Cormons il 28 marzo 1889, moglie;
Brach Nives, nata a Cormons il 5 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3877)

N. 3390-558.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brac Giuseppe fu Giov. Batta e della fu Montanari Maria, nato a Cormons il 19 giugno 1899 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bracco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brac Giovanna fu Giuseppe Sibau, nata a Fleana (Dobra) il 6 ottobre 1896, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3878)

N. 3390-559.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brac Pietro fu Giuseppe e della fu Nardin Teresa, nato a Cormons il 22 luglio 1882 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bracco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brac Giustina fu Gio. Batta Bon, nata a Cormons il 1° ottobre 1885, moglie;

Brac Guido, nato a Cormons l'11 settembre 1913, figlio;

Brac Fausta, nata a Cormons il 19 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3879)

N. 3390-560.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brach Teresa ved. Perin fu Giacomo e della fu Ninin Maria, nata a Cormons il 5 agosto 1851 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bracco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3880)

N. 2580-234.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonic Giuseppe fu Antonio e della fu Tecon Antonia, nato a Brestovizza (Opacchiasella) il 21 set-

tembre 1873 e residente a Brestovizza (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Antonic Francesco, nato a Trieste il 26 agosto 1906, figlio;
Antonic Federico, nato a Brestovizza l'8 maggio 1909, figlio;
Antonic Lodovico, nato a Vodvovice (Cecoslovacchia) il 4 settembre 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3881)

N. 3390-425.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Felice fu Giovanni e di Bratina Francesca, nato a Samaria il 10 gennaio 1881 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Maria di Rocco Skrbec, nata a Samaria il 24 luglio 1885, moglie;
Benko ved. Francesca fu Francesco Bratina, nata a San Tomaso il 17 aprile 1856, madre;
Benko Isidoro, nato a Samaria il 19 agosto 1909, figlio;
Benko Stanislao, nato a Samaria il 18 ottobre 1910, figlio;
Benko Vladimiro, nato a Samaria il 7 marzo 1912, figlio;
Benko Emilio, nato a Samaria il 13 agosto 1913, figlio;
Benko Albino, nato a Samaria il 23 gennaio 1915, figlio;
Benko Felice, nato a Samaria il 16 marzo 1919, figlio;
Benko Rodolfo, nato a Samaria il 10 novembre 1920, figlio;
Benko Carmelo, nato a Samaria il 19 febbraio 1926, figlio;
Benko Stanislava, nata a Samaria il 12 luglio 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3882)

N. 3390-494.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Borjancic Mercedes del fu Giuseppe e della fu Vittoria Precelj, nata a Gorizia il 6 settembre 1907 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boriani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3883)

N. 3390-562.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brach Giacomo fu Giuseppe e di Teresa Nardin, nato a Cormons il 6 maggio 1884 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bracco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brach Maria fu Domenico Alt, nata a Cormons il 2 febbraio 1881, moglie;
Brach Irma, nata a Cormons il 25 settembre 1914, figlia;
Brach Santa, nata a Cormons il 18 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3884)

N. 461 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Dovich Domenico fu Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Dovich Domenico fu Domenico e della fu Domenica Rossi, nato a Pola il 24 agosto 1879 e residente a Pola, via Badoglio, 61, di condizione macchinista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dovich in « Dovis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Elvira-Emma Tjäder de Liljenfeldt fu Carlo e di Francesca Artusi, nata a Pola l'8 settembre 1875, ed ai figli nati a Pola: Bruno, il 22 febbraio 1908; Armanda, il 9 gennaio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4528)

N. 282 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ghersetich Aida in Succi;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cagliari e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Ghersetich Aida in Succi di Giovanni e di Cornelia Cech, nata a Pisino il 5 agosto 1896 e residente a Cagliari, di condizione privata, e accordata la riduzione del cognome di famiglia in forma italiana da « Ghersetich » in « Grisetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4529)

N. 199 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Govich Giovanni fu Girolamo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Govich Giovanni fu Girolamo e della fu Apollonia Tancer, nato a Pola il 3 ottobre 1872 e residente a Pola, via Piave, 25, di condizione macellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Govich in « Govini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Santa Cousich di Giorgio e fu Maria Maglievaz, nata a Valle d'Istria il 30 ottobre 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4530)

N. 39 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Heyhal Riccardo fu Guglielmo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Heyhal Riccardo fu Guglielmo e della fu Emma Viditz, nato a Trieste il 27 gennaio 1880 e residente a Rovigno d'Istria, via Benito Mussolini, di condizione cancelliere giudiziario, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Heyhal in « Aielli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Amelia Licen fu Andrea e fu Tomsich Teresa, nata a Trieste il 4 giugno 1884, ed alle figlie: Silvana, nata a Trieste il 2 aprile 1913; Gemma, nata a Pisino il 28 agosto 1916; Alida, nata a Rovigno il 6 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4531)

N. 30 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Hervat Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Hervat Giovanni fu Giovanni e fu Elisabetta Destradi, nato a Capodistria il 21 agosto 1877 e residente a Capodistria, via Callegaria n. 1210, di condizione usciere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hervat in « Rovatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Elvira Ettel fu Alberto e fu Giovanna Zacchigna, nata a Capodistria il 10 settembre 1880 e ai figli, nati a Capodistria: Giovanni, il 4 dicembre 1904; Antonio, il 21 agosto 1912; Maria, il 30 ottobre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4532)

N. 135 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Illich-Fanò Antonio fu Stefano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Illich Fanò Antonio fu Stefano e di Gerolama Cumar, nato a Pola il 10 maggio 1882 e residente a Pola, via XX Settembre, 59, di condizione barbiere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Illich-Fanò in « Fanò ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Gioseffa Toncetich fu Matteo e di Fosca Sussich, nata a Pola il 26 maggio 1882; ed ai figli nati a Pola: Jolanda, il 20 aprile 1909; Evelina, il 24 aprile 1911; Livio, il 9 febbraio 1919; Alda, il 7 novembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4539)

N. 185 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kunst Giovanni fu Adolfo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Isola d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Kunst Giovanni fu Adolfo e di Anna Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 28 luglio 1905 e residente ad Isola d'Istria, via Besenghi n. 461, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kunst in « Artieri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4544)

N. 180-1 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del predicato nobiliare in forma italiana presentata dal sig. de Kümmerlin Luigi de Eichenau;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Milano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. de Kümmerlin Luigi fu Napoleone e della fu Luigia Corazza, nato a Parenzo il 12 aprile 1877 e residente a Milano, viale Maino n. 11, di condizione ingegnere, è accordata la riduzione del predicato nobiliare in forma italiana da Eichenau in « Querciavalle ».

Con la presente determinazione viene ridotto il predicato nobiliare in forma italiana anche alla moglie Teresa Perelli fu Guido e fu Virginia Martinez, nata a Roma il 21 giugno 1887; ed ai figli nati a Milano: Luisa, il 2 gennaio 1919; Lanfranco, il 12 marzo 1921; Gianluigi, il 19 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4545)

N. 180-2 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del predicato nobiliare in forma italiana presentata dal sig. de Kümmerlin Giovanni de Eichenau;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Milano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. de Kümmerlin Giovanni fu Napoleone e fu Luigia Corazza, nato a Parenzo l'11 marzo 1875 e residente a Milano, via Gustavo Modena n. 28, di condizione impiegato privato, è accordata la riduzione del predicato nobiliare in forma italiana da Eichenau in « Querciavalle ».

Con la presente determinazione viene ridotto il predicato nobiliare in forma italiana anche alla moglie Olga Broschek di Vincenzo e di Crescenzia Saraceni, nata a Graz il 15 giugno 1883; ed alla figlia Lidia, nata a Smichov (Praga) il 5 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4546)

N. 180 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del predicato nobiliare in forma italiana presentata dal signor de Kümmerlin dott. Guido de Eichenau.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Trieste e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni.

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. de Kümmerlin dott. Guido fu Napoleone e fu Luigia Corazza, nato a Parenzo l'8 aprile 1879 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto, 17, di condizione commerciante, è accordata la riduzione del predicato nobiliare in forma italiana da Eichenau in « Querciavalle ».

Con la presente determinazione viene ridotto il predicato nobiliare in forma italiana anche alla moglie Aurora Vianelli fu Silvestro e di Antonia Braidotti, nata a Rovigno d'Istria il 12 gennaio 1882; ed ai figli nati a Rovigno d'Istria: Napoleone, il 6 maggio 1909 e Fernanda, il 5 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4547)

N. 30 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Uplasnig (Uplasnich) Fernando;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Uplasnig Fernando fu Vincenzo e di Maria Moraro, nato a Capodistria il 25 settembre 1898 e residente a Pola, via Premuda n. 23, di condizione maestro, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Uplasnig in « Moraro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Elisa Zucconi fu Matteo e fu Eufemia Radollovich, nata a Pomer (Pola) il 2 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4554)

N. 115 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Francesco, figlio del fu Simeone e della fu Anna Lovrinich, nato a Lindaro il 2 febbraio 1881 e abitante a Durari, 107, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cecilia Braticich di Giuseppe e di Francesca Rade, nata a Moncalvo il 10 luglio 1905 ed al figlio Albino, nato a Lindaro il 10 febbraio 1927, nonchè ai figli della prima moglie def. Giovanna Stancich, nati a Lindaro: Alessandro, il 25 maggio 1919; Romualda, il 30 settembre 1911; Maria, il 30 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4535)

N. 128 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Giovanni, figlio di Giorgio e di Paolina Benic, nato a Gallignana il 27 luglio 1900 e abitante a via Batlug, n. 219, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Drusetich di Michele e di Francesca Starcich, nata a Gallignana il 5 giugno 1901, ed alle figlie Maria, nata a Gallignana il 3 gennaio 1925 ed Anna nata a Gallignana il 3 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4536)

N. 132 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Iedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Iedreicich) Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Fabris, nato a Lindaro il 20 settembre 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Iuranich fu Michele e fu Maria Bachiaz, nata a Barbana il 16 novembre 1862, al figlio Fortunato, nato a Lindaro il 16 novembre 1897, alla nuora Albina Ghersich di Giuseppe e di Caterina Lovrinich, moglie di Fortunato Iedreicich, nata a Lindano il 4 luglio 1902 ed ai nipoti, figli di Fortunato Ie-

dreicich e di Albina Ghersich, nati a Lindaro: Albina, l'11 febbraio 1923; Dontato, il 9 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4537)

N. 133 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Iedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Iedreicich) Francesco, figlio di Matteo e di Maria Juranic, nato a Lindaro il 19 gennaio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Saina di Biagio e di Maria Zidarich, nata a Lindaro il 6 aprile 1900 ed al figlio Giuseppe, nato a Lindaro il 17 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4538)

N. 122 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Iedreicich) Francesco, figlio del fu Antonio e della fu Maria Mikulich, nato a Lindaro il 5 giugno 1859 e abitante a Lindaro, 104, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ivich fu Antonio e di Francesca Bertelich, nata a Gallignana il 3 maggio 1869, ai figli nati a Lindaro: Natale, il 19 dicembre 1903 e Francesco, il 3 gennaio 1891, alla nuora Amalia Iedreicich fu Antonio e di Maria Ghersich, moglie di Francesco Iedreicich nata a Lindaro il 7 dicembre 1897, nonchè alle nipoti figlie di Francesco Iedreicich e di Amalia, nate a Lindaro: Beatrice, il 23 ottobre 1922; Wanda, il 26 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4540)

N. 120 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Iedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Iedreicich) Giuseppe, figlio del fu Fortunato e della fu Maria Stihovic, nato a Lindaro il 27 ottobre 1859 e abitante a Lindaro, 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Filiplich fu Matteo e fu Caterina Filiplich, nata a Lindaro il 10 luglio 1862; al fratello Francesco, nato a Lindaro il 21 aprile 1862; al figlio Giuseppe, nato a Lindaro il 1° ottobre 1888; alla nuora Maria Steffanutti di Francesco e di Caterina Serman, nata a Lindaro il 22 dicembre 1892; ai nipoti figli di Giuseppe e di Maria Stef, nati a Lindaro: Giovanni, il 20 settembre 1918; Giuseppina, il 30 marzo 1915; Daniza, il 24 novembre 1920; Stanislao, il 26 marzo 1923; Adalberto, il 14 ottobre 1924; Ottone, il 13 ottobre 1926; nonchè ai figli nati a Lindaro: Antonio, il 2 febbraio 1902; Maria, il 27 agosto 1890.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4541)

N. 119 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Iedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Iedreicich) Antonio, figlio del fu Antonio e della Maria Grzic, nato a Lindaro il 2 marzo 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angelina Jugovaz di Michele e di Maria Luches, nata a Lindaro il 1° aprile 1902 ed ai figli nati a Lindaro: Antonio, il 27 marzo 1922; Enrica, il 30 dicembre 1923; Giuseppe, il 19 gennaio 1925; Maria, il 15 febbraio 1926; Vincenzo, il 17 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4542)

N. 123 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedreicic (Jedreicich) Giorgio, figlio di Matteo e della fu Francesca Lesic, nato a Gallignana il 19 aprile 1874 e abitante a Batlug, n. 211, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paolina Benich di padre ignoto e di Maria Benich, nata a Gallignana il 29 giugno 1875; ai figli, nati a Gallignana: Giuseppe, il 4 febbraio 1916; Caterina, il 1° ottobre 1908; Giuseppina, l'11 gennaio 1912 nonchè alla suocera Maria Benich fu Antonio e fu Franzulla Maria, nata a Gallignana il 3 novembre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4543)

N. 207 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Nicolò, figlio di Stefano e della fu Lucia Fontanot, nato a Capodistria il 6 giugno 1888 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lonzar Rosa fu Francesco e fu Maria Fonda, nata a Capodistria il 27 agosto 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4548)

N. 206 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Nazario, figlio di Nicolò e di Maria Corte, nato a Capodistria il 7 maggio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Genzo Caterina di Domenico e fu Cimadori Maria, nata a Capodistria il 25 novembre 1887, ed ai figli, nati a Capodistria: Nicolò, il 3 luglio 1906; Carmela, il 12 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4549)

N. 2096.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Silvestrich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Silvestrich Eleonora fu Domenico e fu Grandich Marianna, nata a Selve (Jugoslavia) il 16 novembre 1863 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silvestri ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5570)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso al posto di direttore del laboratorio chimico del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, che detta norme speciali per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale del Regio ufficio geologico;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nello stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami al posto di direttore del laboratorio chimico (grado 7°, gruppo *A*) del Regio ufficio geologico.

Al concorso sono ammessi i laureati in chimica che siano liberi docenti universitari ed abbiano esercitato per tre anni servizio effettivo di aiuto o di assistente in una cattedra di chimica o di mineralogia in una Regia università o istituto equiparato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) diploma originale di laurea in chimica o copia autentica dello stesso, conseguita in una Regia università o in un istituto superiore equiparato del Regno, nonchè l'attestato di libera docenza, debitamente legalizzato.

Non sono ammessi titoli equipollenti, tranne i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole od istituti superiori del cessato regime austro-ungarico;

c) certificato dei corsi di studi superiori compiuti e dei voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea, nonchè il certificato del chiesto periodo di servizio effettivo di assistente o di aiuto in una cattedra universitaria o di istituto equiparato;

d) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

e) certificato di buona condotta morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune, dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale di non incorsa penalità, debitamente legalizzato;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti fisici.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

h) certificato dell'esito definitivo di leva;

i) documenti originali o copie autentiche degli stessi (stato di servizio, foglio matricolare, decreto di pensione, od altro equipollente) che dimostrino il possesso della qualifica di ex combattente, di mutilato, invalido di guerra, o minorato per la causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, nell'intento di stabilire i diritti preferenziali dei concorrenti nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

l) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

m) fotografia del concorrente munita della sua firma debitamente autenticata.

I documenti sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Nella domanda il concorrente dovrà chiaramente indicare il domicilio, ove dovranno essergli dirette le occorrenti comunicazioni.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo in un'altra Amministrazione dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *l*), nonchè copia dello stato di servizio.

Art. 3.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 2, non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il suddetto termine.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Regio ufficio geologico, nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Tali esami consisteranno in due prove scritte; l'una di carattere generale sulle analisi di minerali e roccie, e l'altra sulla risoluzione di un problema pratico di analisi di una sostanza minerale, ed in una prova orale sull'applicazione dell'analisi chimica alle sostanze minerali.

Art. 5.

La durata delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso in relazione ai temi che assegnerà.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica non meno di 7 decimi.

L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non otterrà almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale, nonchè di quelli assegnati nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo alle manifestazioni dell'attività scientifica di ciascun concorrente.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:
dal presidente del Regio comitato geologico, presidente;
da un membro del Comitato medesimo;
da un professore di chimica di Regia università;
dal direttore del Regio ufficio geologico;
e dal capo della Divisione amministrativa delle miniere.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5693)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di chimico nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, che reca norme speciali per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale del Regio ufficio geologico;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a due posti di chimico (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Il concorso è riservato:

1° ai dipendenti statali appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli del gruppo *B*, delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo, comunque denominata, e che eserciti, a termini del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, le funzioni proprie del ruolo dei chimici del Regio ufficio geologico.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno essere muniti del prescritto titolo di studio conseguito anteriormente al 18 dicembre 1930.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) diploma originale di laurea in chimica, o copia autentica dello stesso, conseguita in una Regia università o in un Istituto equiparato del Regno.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti del cessato regime austro-ungarico;

c) certificato debitamente autenticato dei corsi di studi superiori compiuti e i voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea;

d) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

e) certificato di buona condotta morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune, dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale di non incorsa penalità, debitamente legalizzato;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o dall'ufficiale sanitario comprovante che il candidato è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie dell'ufficio e dell'annesso laboratorio chimico.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi a Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e di escludere definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che non risultino idonei al servizio di laboratorio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

h) certificato dell'esito definitivo di leva;

i) documenti originali o copia autentica degli stessi (stato di servizio, foglio matricolare, copia del decreto di pensione od altri equipollenti) che dimostrino il possesso della qualifica di ex combattente, di mutilato, invalido di guerra, o minorato per la causa nazionale, nonchè tutti gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore, nell'intento di stabilire i diritti preferenziali dell'un concorrente sull'altro, in caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

l) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio;

m) fotografia del concorrente munita della sua firma debitamente autenticata, se il concorrente non sia provvisto del libretto ferroviario.

Ciascun concorrente dovrà indicare chiaramente nella domanda il proprio indirizzo e le lingue conosciute, e dichiarare se oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in un'altra Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *b*) ed *i*), nonchè copia dello stato di servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso saranno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 4 non saranno prese in considerazione e saranno, senz'altro, respinte ai mittenti. Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle corporazioni, nei giorni in cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Tali esami consisteranno: in una prova pratica sull'analisi chimica di una sostanza minerale e in una prova orale sulla mineralogia e sulla chimica, secondo i programmi d'insegnamento delle Regie università, con particolare riguardo alle applicazioni della chimica alla mineralogia e alla petrografia e in una prova orale sulla lingua francese ed eventualmente in quelle facoltative prescelte.

Art. 8.

La durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso, in relazione al tema che assegnerà.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica non meno di sette decimi.

L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova pratica e in quella orale, compresa in quest'ultima la votazione ottenuta nelle prove facoltative.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al posto di chimico, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

dal direttore del Regio ufficio geologico;

dal capo della Divisione amministrativa delle miniere;

da un membro del Regio comitato geologico;

e da due professori di Università o Istituti superiori equiparati.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni delle etichette per le bottiglie dell'acqua minerale « Fiuggi ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 giugno 1931-IX, alle etichette per le bottiglie dell'acqua minerale « Fiuggi » approvate con decreto Ministeriale 26 marzo 1926, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) per quanto riguarda le dimensioni:

Le etichette per le bottiglie grandi avranno le dimensioni di mm. 210×125 e quelle per mezze bottiglie le dimensioni di millimetri 177×105;

b) per quanto riguarda la ragione sociale:

La dicitura apposta lungo il bordo superiore dell'etichetta « Società Anonima Fiuggi con sede in Roma » è trasformata come appresso: « Società Anonima Fiuggi (Anticolana) con sede in Roma »;

c) gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, invece di essere inseriti a destra del quadrato centrale ed in senso verticale, sono inseriti in basso lungo il bordo inferiore del quadrato stesso.

(5682)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale « Fonte del Faro ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 giugno 1931-IX, n. 162, il sig. Perotti Giovanni del fu Giovanni è autorizzato a mettere in libera vendita sotto il nome di acqua della Fonte del Faro, l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Fonte del Faro in regione Giuncheto del comune di Laigueglia (Savona).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie eguali per forma, colore e dimensioni alle comuni bottiglie per acqua minerale da tavola. La chiusura delle bottiglie è a tappo di sughero o a corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 227×115. L'etichetta è a fondo bianco con bordi superiore e inferiore rossi dell'altezza di mm. 4 1/2. L'etichetta è divisa in tre sezioni nel senso dell'altezza. In quella di sinistra, a caratteri azzurri, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica. Nella sezione di destra sono riportati i risultati dell'esame batteriologico. Nella stessa sezione vengono elencate alcune proprietà relative all'acqua e più in basso gli estremi del decreto di autorizzazione. Nella parte mediana, su fondo turchino di varie gradazioni vi è una vignetta raffigurante un faro sul mare. Nella parte superiore della figura su sfondo turchino assai scuro vi è la seguente dicitura a caratteri bianchi « Acqua minerale naturale » e a caratteri bianco-rossi è inserito il nome dell'acqua « Fonte del Faro ». In basso a caratteri bianchi la località di origine dell'acqua; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(5683)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale « Acquarossa ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 9 luglio 1931-IX, n. 167, la ditta Grillo Genovese e C. è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Acquarossa » l'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Belpasso (Catania) e di cui la ditta è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, colore e dimensioni comunemente usate per le acque minerali e chiuse con tappo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari, stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 250×124. L'etichetta è delimitata da una inquadratura a linee nere, rette, sottili che delimitano, nel senso dell'altezza, tre spazi principali. In quello di sinistra (mm. 113×68) sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica e, in italiano e francese, le principali indicazioni terapeutiche dell'acqua. Nello spazio di destra (mm. 113×64) sono riportati i risultati dell'analisi chimica eseguita nel 1931 presso l'Istituto di chimica farmaceutica della Regia università di Catania.

Nello spazio centrale (mm. 113×90) vi è inserito dall'alto in basso « Acqua minerale naturale - batteriologicamente pura » (caratteri neri), « Acquarossa » (carattere fantasia di color rosso), « Acidula gassosa bicarbonata ferruginosa ». Segue un bollo rotondo nel quale è raffigurato un elefante con gualdrappa rossa, con sopra un uomo che raccoglie in un bicchiere l'acqua che l'elefante versa da una bottiglia. Attorno al bollo vi è a sinistra il nome della ditta, a destra la contrada di origine dell'acqua. Al disotto vi è la dicitura: « Acqua minerale per tavola, graditissima ed efficace alla digestione » ed infine sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Fuori quadro lungo il bordo sinistro ed in senso longitudinale è inserita la frase « bottiglia e turacciolo sterilizzati » e pure fuori quadro, lungo il bordo destro, e sempre in senso longitudinale, sono nuovamente riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(5684)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Napoli.

Con R. decreto in data 25 giugno 1931 è stato prorogato al 31 dicembre 1931 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Napoli.

(5675)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

ERRATA-CORRIGE.

Nell'elenco 2° dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1931 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 26 maggio 1931-IX, n. 120, fra il n. 10483 ed il n. 10484 va inserita la indicazione del seguente trasferimento portante il n. 10483-*bis*.

N. 10483-*bis*, trascritto il 23 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Elyria Iron and Steel Company, a Cleveland - Ohio, alla Steel and Tubes, Incorporated, a Cleveland - Ohio, della privativa industriale n. 219261 reg. gen.; vol. 653, n. 93 reg. att., con decorrenza dal 23 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux machines à souder électriques ».

(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 13 ottobre 1927, registrato il 15 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20211, vol. 399, atti privati).

(5676)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani dalla Società di assicurazioni « Eveil Français » con sede in Parigi.

La Società anonima « Eveil Français » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Parigi, per il tramite del liquidatore della rappresentanza nel Regno, avv. Arturo Muzii, residente in Milano, via Dante n. 16, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, dichiarando che tutti i creditori sono stati soddisfatti e che non esistono, a carico della predetta Compagnia, altri pesi od oneri di qualsiasi specie.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero (Divisione assicurazioni) non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente comunicato, notificandone copia, pure in forma legale, alla Compagnia e per essa al predetto liquidatore.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(5679)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Le Foncier de France et des Colonies » a garanzia della massa degli assicurati italiani.

L'avv. Arturo Muzzi liquidatore giudiziario della gestione italiana della Società anonima di assicurazioni « Le Foncier de France et des Colonies », con sede in Parigi, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, consistente in titoli di consolidato 5 % e in buoni del tesoro novennali 5 % per il capitale nominale complessivo di L. 600.000, asserendo che tutti i creditori per assicurazioni dirette, sono stati soddisfatti, ad eccezione della creditrice ditta Josè Segade di Montevideo, alla quale fu già pagato un acconto di L. 100.000 e che è tuttora creditrice per L. 170.000.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero — Divisione assicurazioni — non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente comunicato, notificandone copia, pure in forma legale, al liquidatore predetto residente in Milano, via Dante n. 16.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(5550)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 160.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.87	Oro	368.77
Svizzera	372.80	Belgrado	33.88
Londra	92.801	Budapest (Pengo)	3.30
Olanda	7.716	Albania (Franco oro)	369 —
Spagna	174.25	Norvegia	5.105
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.57	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.105
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	72.80
Peso Argentino Oro	12.91	Rendita 3,50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	5.68	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.112	Consolidato 5 %	81.20
Dollaro Canadese	19.04	Obblig. Venezie 3,50%	79.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 161.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.85	Oro	368.77
Svizzera	372.70	Belgrado	33.87
Londra	92.803	Budapest (Pengo)	3.30
Olanda	7.716	Albania (Franco oro)	369 —
Spagna	174 —	Norvegia	5.11
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.559	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.64	Danimarca	5.11
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	72.75
Peso Argentino Oro	12.91	Rendita 3,50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	5.675	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.112	Consolidato 5 %	81.20
Dollaro Canadese	19.04	Obblig. Venezie 3,50%	79.15

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto del corso medio e detratto il decimo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato da accettarsi per la cauzione degli Agenti della riscossione, nel 1° semestre 1931.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3.50 % (netto) 1906	71.68	69.93	64.69	62.94
2	Rendita 3.50 % (netto) 1902	66.89	65.14	60.38	58.63
3	Rendita 3 % (lordo)	42.90	41.70	38.73	37.53
4	Consolidato 5 %	82.40	79.90	74.41	71.91
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	86.99	84.74	78.52	76.27
6	» » 1916 - 5 %	91.15	88.65	82.29	79.79
7	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81.27	79.52	73.32	71.57
8	Debito Redimibile 4.75 %	431.34	419.47	389.40	377.53
9	» » 3.50 %	369.02	360.27	333 —	324.25
10	» » 3 %	335.60	328.10	302.79	295.29
11	Prestito Blount 5 % (unitario)	83.97	81.47	75.83	73.33
12	» » 5 % (quintuplo)	411.50	401.50	371.35	361.35
13	Obblig. pei lavori del Tevere 5 %	417.05	407.05	376.35	366.35
14	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	420.64	410.64	379.58	369.58
15	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	399.30	389.30	360.37	350.37
16	» Ferrov. Mediterr. Adriat. Sicule 3 %	259.09	253.31	233.76	227.98
17	» Strade Ferrate Romane 3 %	298.91	293.13	269.60	263.82
18	» » » del Tirreno 5 %	440.81	430.81	397.73	387.73
19	» » » Maremmane 5 %	415.30	405.30	374.77	364.77
20	» » » Vittorio Emanuele 3 %	297.49	291.49	268.35	262.35
21	» » » Cuneo 3 %	293.03	287.03	264.33	258.33
22	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	279.71	273.71	252.34	246.34
23	» » » Udine-Pontebba 5 %	345.82	336.11	312.21	302.50
24	» » » Lucca-Pistoia 3 %	265.55	260.72	239.48	234.65
25	» » » Cavallermaggiore-Aless. 3 %	290.45	284.68	261.99	256.22
26	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	334.11	328.35	301.28	295.52
27	» » » A. B. 3 %	320.13	314.37	288.70	282.94
28	» Ferrovia Centrale Toscana 5 %	607.86	598.30	548.03	538.47
29	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %	149.07	141.88	134.89	127.70
30	» » Brà-Cantalupo	150 —	—	—	—
	c) Buoni:				
31	Novennali - scad. 15 Novembre 1931 - 5 %	102.03	99.53	92.08	89.58
32	» » » » 1932 - 4,75 %	100.90	98.53	91.05	88.68
33	» » 15 Maggio 1934 - 5 %	100.91	98.41	91.07	88.57
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	249.78	244.01	225.38	219.61
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	135.15	131.15	122.04	118.04
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	355.87	346.50	321.22	311.85
37	» ordinarie » » 3,75 %	736.03	717.28	664.31	645.56
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	63.89	61.99	57.70	55.80
39	Cartelle Credito Fondiario Banco Napoli 3.50 %	470.94	462.19	424.73	415.98
40	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	442.82	430.32	399.79	387.29
41	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	491.50	476.50	443.85	428.85

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
42	Prestito Austriaco 6.50 %	517.07	500.82	466.99	450.74
43	» Polacco 7 %	514.90	497.40	465.16	447.66
	Obbligazioni (Fondiarie).				
44	Banca d'Italia 3.75 %	454.87	445.50	410.32	400.95
45	Ist. Ital. di Credito Fondiario Roma 5 %	458.29	445.79	413.72	401.22
46	» » » » » 4.50 %	437.11	425.86	394.53	383.28
47	» » » » » 4 %	414.20	404.20	373.78	363.78
48	» » » » » 3.50 %	391.17	382.42	352.93	344.18
49	» » » » » 6 %	509.92	494.92	460.43	445.43
50	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	425.03	415.66	383.47	374.10
51	» » » » 5 %	461.32	448.82	416.44	403.94
52	» » » » 6 %	501.01	486.01	452.41	437.41
53	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 % (quintuplo)	446 —	433.50	402.65	390.15
54	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	424.38	413.13	383.07	371.82
55	» » » 6 %	486.80	471.80	439.62	424.62
56	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	483.30	473.30	435.97	425.97
57	» » » » 3.75 %	430.37	421 —	388.27	378.90
58	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	394.55	384.55	356.10	346.10
59	» » » » 5.50 %	447.67	433.92	404.28	390.53
60	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	524.27	509.27	473.35	458.35
61	» » » » 5 % (nuova emissione)	498.87	486.37	450.24	437.74
62	» » » » 5 % (vecchia emissione)	446.25	435 —	402.75	391.50
63	» » » » 4 %	439.48	429.48	396.54	386.54
64	» » » » 3.50 %	428.92	420.17	386.91	378.16
65	Cassa Risparmio di Verona 3.75 % (lordo)	466.20	456.83	420.52	411.15
66	Cassa Risparmio di Bologna 6 %	515 —	500 —	465 —	450 —
67	» » » 5 % (netto)	479.21	466.71	432.54	420.04
68	» » » 5 % (lordo)	480.56	470 —	433.56	423 —
69	» » » 4.50 %	429.50	420 —	387.50	378 —
70	» » » 4 %	423.47	415 —	381.97	373.50
71	» » » 3.50 %	413.75	405 —	373.25	364.50
72	Istituto Credito Fondiario dell'Istria 5 %	89.50	87 —	80.80	78.30
73	Monte Paschi - Siena - netto 6 %	516.03	501.03	465.93	450.93
74	» » » netto 5 %	447.04	437.04	403.34	393.34
75	» » » lordo 5 %	446.42	436.80	402.74	393.12
76	» » » lordo 4.50 %	427.27	418.61	385.41	376.75
77	» » » netto 4.50 %	431.98	420.73	389.91	378.66
78	» » » netto 3.50 %	414.19	405.44	373.65	364.90
79	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	449.29	439.92	405.30	395.93
80	» » » 3.50 %	401.85	393.10	362.54	353.79
81	» » » 5 %	459.36	446.86	414.68	402.18
82	Istituto Credito Fondiario Gorizia 5 %	462.50	450 —	417.50	405 —
83	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 %	389 —	374 —	351.60	336.60
84	Banca Nazionale del Lavoro e Cooperaz. 5 %	395.36	382.86	357.08	344.58
85	» » » » » 5.50 %	416.01	402.26	375.79	362.04
86	Friuli Orientale 6 %	496.42	481.42	448.28	433.28
	Prestiti all'Estero.				
87	Prestito Morgan $	102.49	98.99	92.60	89.10
88	» » Lit.	1 957.86	1 891 —	1 768.93	1.7[illegible]2.[illegible]7

(5649)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 51).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	860039	100 —	Rizzo Gerolamo fu *Gerolamo*, dom. in Genova.	Rizzo Gerolamo fu *Lorenzo, interdicendo sotto la curatela di Rizzo Federico*, dom. in Genova.
P. N. 5 %	4473	40 —	Cecchi *Paolo* fu *Pietro*, dom. in Firenze, vincolata.	Cecchi *Pietro* fu *Paolo*, dom. in Firenze, vincolata.
Cons. 5 %	159879	175 —	Vitiello Maria-Antonia di Michele, moglie di Maruggi *Adamo*, dom. in Ropollo (Potenza), vincolata.	Vitiello Maria-Antonia di Michele, moglie di Maruggi *Tommaso-Adamo*, dom. come contro, vincolata.
»	143031	500 —	Guidoboni Vittoria di Giuseppe, *nubile*, dom. in Gamalero (Alessandria).	Guidoboni Vittoria di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	329054	600	Poggi *Luigia* fu Paolo, moglie di Quartino Giuseppe, dom. in Voltri (Genova), vincolata.	Poggi *Francisca-Luigia* fu Paolo, moglie ecc., come contro, vincolata.
» » »	136089 136090 136091	175 — 175 — 175 —	Delfini Maria, Delfini Caterina, Delfini Margherita fu Luigi, la prima nubile e le altre minori, sotto la p. p. della madre Raiola-Pescarini Camilla, vedova Delfini, dom. in Milano, con usuf. vital. a Delfini *Lorenzo* fu Francesco, dom. in Sarzana.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Delfini *Annibale-Bonaventura-Aurelio-Lorenzo* fu Fracesco, dom. in Sarzana.
»	265771	375 —	Capasso *Maria-Concetta* e Francesco fu Gennaro, minori sotto la p. p. della madre Maiello Caterina ved. Capasso Gennaro, dom. in Caserta.	Capasso *Maria-Concetta* e Francesco fu Gennaro, minori ecc., come contro.
»	337646	305 —	Giammarusti Michele fu Vito, minore sotto la p. p. della madre *Menniti Carmela* ved. di Giammarusti Vito, dom. in San Severo (Foggia).	Giammarusti Michele fu Vito, minore sotto la p. p. della madre *Mennuto Maria-Carmela*, ved. ecc. come contro.
» » » » » » Prestito Litt.	416981 416982 417891 435821 451901 53661	4.450 — 4.200 — 525 — 625 — 175 — 580 —	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Luigi*, dom. in Poggiardo (Lecce), dotale della titolare; con usuf. vital. a Corvaglia Addolorata fu Domenico, ved. di Episcopo Luigi, dom. in Poggiardo.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Antonio-Luigi*, dom. in Poggiardo (Lecce), dotale della titolare; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % »	451987 504100	1.000 — 1.005 —	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie di Corvaglia *Luigi* fu Domenico, dom. in Poggiardo (Lecce); dotale della titolare e con usuf. vital. come la precedente.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie di Corvaglia *Antonio-Luigi* fu Domenico, dom. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	271975	150 —	Cortinovis *Caterina* fu Giacomo, moglie di Pavoni *Pietro*, dom. in Desenzano al Serio (Bergamo), vincolata.	Cortinovis *Maria-Giuseppina-Francesca-Caterina* fu Giacomo, moglie di Pavoni *Alfonso-Pietro*, dom. come contro, vincolata.
»	84830	280 —	*De Moro* Carolina fu Nicolò-Amedeo, minore sotto la p. p. della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. di *De Moro Nicolò-Amedeo*, domicil. in Napoli.	*Demoro* Carolina fu *Amedeo*, minore sotto la p. p. della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. di *Demoro Amedeo*, dom. in Napoli.
3.50 %	73681	350 —	*Fortis Amedeo* fu Carlo, dom. in Serrièris.	*De Fortis* o *Fortis Giuseppe-Amedeo* fu Carlo, dom. in Serrièris.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	203960	500 —	La Placa *Anna-Carmela-Marietta* fu Gaetano, moglie di Nicolai Giovanni fu Giovanni, dom. in Petralia Soprana (Palermo), vincolata.	La Placa *Carmela-Maria-Anna* fu Gaetano, moglie ecc., come contro.
»	288646	95 —	Scaramelli Manetti Francesco di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre* e figli nascituri del medesimo Scaramella Manetti Giuseppe, dom. in Roma; con usuf. vital. a Manetti Ernesta fu Gaetano, ved. di Scaramella Manetti Augusto, dom. in Roma.	Scaramelli Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri dal medesimo Scaramella Manetti Giuseppe, dom. in Roma, *indivisi* con usuf. vital. come contro.
»	298895	70 —		
»	298986	115 —		
»	437631	305 —		
3.50 %	218832	178,50	Peronetto *Oreste* ed Onorina fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre *Giglio* Luigia, dom. in Ivrea (Torino).	Peronetto *Pietro-Benedetto, Vulgo Oreste* ed Onorina fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre *Gillio* o *Giglio* Luigia, dom. in Ivrea (Torino).
Cons. 5 %	506955	95 —	*Arrigo* Angelo fu Gottardo, assente, sotto la curatela di Alippi Attilio fu Domenico, dom. in Linzanigo di Abbadia Lariano (Como).	*Arrigoni* Angelo fu Gottardo, assente, ecc., come contro.
»	121021	460 —	Gobbi-Frattini Alperide, *Paolo, Ferdinando*, Margherita e Lucia di Amedeo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Gazzuolo (Mantova).	Gobbi-Frattini Alperide, *Paolino, Nando*, Margherita e Lucia di Amedeo, minori ecc., come contro.
»	121022	90 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Gobbi-Frattini Amedeo fu Gaetano.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come contro.
»	20277	565 —	Ciravegna Mario fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Foresto Sinforosa Annetta ved. Ciravegna, dom. in Serravalle Sesia (Novara).	Ciravegna Mario fu *Giovanni-Luigi*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5406)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.